

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

per la richiesta di concessione del FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) Assegno ordinario per emergenza sanitaria COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 29 e 30 DEL D. LGS. 148/2015 così come modificato dal D.L. n° 18/2020

Il giorno 7 del mese di APRILE dell'anno 2020 tra le parti:

- L'azienda ADR GROUP SRL, rappresentata da Gessi Stefano ed assistita da Romani Rag. Fabrizio Consulente del Lavoro;
- Per le OO.SS. di categoria
FILCAMS Cgil nazionale rappresentata da Mirco Botteghi
FISASCAT Cisl nazionale nella persona di M. Ceotto
UILTUCS Uil nazionale nella persona di S. Franzoni

Premesso

- a) che il datore di lavoro ADR GROUP SRL, con sede legale in Cattolica (RN) Via G. Bizet. Nr. 20 - codice fiscale 01036630406, svolge l'attività di consulenza e vendita impianti di sicurezza, sorveglianza e automazione;
- b) che alla data del 23/0/2020 occupava – ed occupa tutt'ora – nr. 9 lavoratori così distribuiti:
 - SEDE DI CATTOLICA (RN): nr. 5 lavoratori (di cui nr. 1 impiegata; nr. 1 operaio; n. 2 apprendisti e n. 1 operatore di vendita;
 - FILIALE DI OSIMO (AN): nr. 2 lavoratori con qualifica di operatori di vendita;
 - FILIALE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) nr. 2 lavoratori con qualifica di operatori di vendita
- c) Per gli impiegati, gli operai e gli apprendisti, applica il CCNL del settore COMMERCIO; agli operatori di vendita, applica il CCNL del settore COMMERCIO nella parte specifica dedicata agli operatori di vendita.;
- d) La società ha comunicato in data 31/03/2020 la richiesta urgente di esame congiunto, ad avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'Assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale in favore di tutti i lavoratori dipendenti;
- e) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare l'assegno ordinario si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sull'azienda, la quale ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione della stessa-
- f) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della data di cessazione del rapporto di lavoro

Tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) La richiesta interesserà tutti i lavoratori indicati nelle premesse così come individuati nell'elenco allegato; e determinerà la sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo emergenziale e fino a che le norme diramate dalla Regione Emilia Romagna e a livello nazionale, non prevedano la riapertura delle aziende commerciali come quella gestita dalla società; in particolare:

Sede Legale	N. lavoratori coinvolti	Qualifica	Orario	Tipo sospensione riduzione	Dal	Periodo
CATTOLICA	1	Impiegata	Full-time	Sospensione	09/03/2020	Fino al termine del periodo emergenziale; max 9 settimane
	1	Operaio	Full-time	Sospensione	09/03/2020	Fino al termine del periodo emergenziale; max 9 settimane
	2	Apprendisti	Full-time	Sospensione	09/03/2020	Fino al termine del periodo emergenziale; max 9 settimane

	1	Operatore di vendita	Full-time	Sospensione	09/03/2020	Fino al termine del periodo emergenziale; max 9 settimane
Filiale di	N. lavoratori coinvolti	Qualifica	Orario	Tipo sospensione riduzione	Dal	Periodo
OSIMO (AN)	2	Operatore di vendita	Full-time	Sospensione	09/03/2020	Fino al termine del periodo emergenziale; max 9 settimane

SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	1	Operatore di vendita	Full-time	Sospensione	09/03/2020	Fino al termine del periodo emergenziale; max 9 settimane
	1	Apprendista	Full-time	Sospensione	09/03/2020	Fino al termine del periodo emergenziale; max 9 settimane

- 3) Ai lavoratori comandati in riduzione e sospensione dell'orario sarà garantito, in caso di ripresa dell'attività, il principio dell'equa rotazione nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
- 4) Durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività per effetto del presente accordo il TFR maturerà sempre per intero in favore dei singoli lavoratori coinvolti;
- 5) Le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020;
- 6) Le Parti, a fronte della sospensione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'Assegno ordinario di cui all'articolo 19 D.L n 18/2020 con causale "emergenza Covid-19";
- 7) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 8) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs.148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale;
- 9) Le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta dell'Assegno Ordinario preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro formuli istanza all'Inps per richiedere la concessione dell'Assegno Ordinario nel limite massimo di 9 settimane; detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal **09/03/2020**, per una durata massima di 9 settimane fruibili entro il 31 agosto 2020.;
- 10) La richiesta interesserà tutti i lavoratori indicati nelle premesse così come individuati nell'elenco allegato; e determinerà la sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 11) L'azienda dichiara che per le problematiche legate alla mancanza di liquidità relative anche e soprattutto al mancato incasso delle fatture emesse e probabili ricevute bancarie respinte, la società prevede il pagamento diretto dell'assegno ordinario da parte dell'INPS, impegnandosi a trasmettere in tempi brevi tutta la documentazione necessaria per accelerare il processo di liquidazione delle indennità. Rimane salva la possibilità per i lavoratori di chiedere l'anticipo dell'Assegno Ordinario alle banche convenzionate;
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"



- 13) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che la OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori. L'azienda s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti delle OO.SS. firmatarie;
- 14) L' Azienda, in caso di pagamento diretto delle indennità da parte dell'INPS, si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari;
- 15) le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di fruizione dell'assegno ordinario, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di Assegno ordinario

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro Stefano Gessi

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

 Filcams Cgil Rimini
